

SENTENZA

Tribunale Sez. spec. Impresa , - Milano, 05/02/2018, n. 2378

Intestazione

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B VERBALE DEL SUB PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 61725-1/2017 tra RPB SVILUPPO S.P.A. ATTRICE RICORRENTE e G.B.F. S.R.L. CONVENUTA RESISTENTE Oggi 02 febbraio 2018, alle ore 10.45, innanzi al g.i., sono comparsi: - per l'attrice ricorrente personalmente il legale rappresentante dott. S. C., con l'avv. ANTONIO FUSCO; - per la convenuta resistente personalmente i tre amministratori, G. P., G. C. e S. S., con gli avv. BELLINI e SANTORO;

L'avv. FUSCO contesta la fondatezza della difesa avversaria, data la necessità di atto pubblico per il trasferimento di quote e data, in ogni caso, la inammissibilità della formulazione di eccezioni relative a rapporti fra i soci da parte della società e non del socio di per sé. Esibisce visura di G.B.F. SRL aggiornata alla data di ieri, dalla quale emerge che il preteso trasferimento delle quote non è stato iscritto nel Registro delle imprese.

Il g.i. richiama l'attenzione delle parti sulla disciplina di cui all'art. 2470, comma 1°, cc.

L'avv. BELLINI si riporta alle note e rileva come la disciplina di cui all'art. 2470 cc debba nel presente caso ritenersi inoperante, data la ristretta composizione

sociale e l'esistenza di un patto parasociale sulla cui efficacia rimanda alle note depositate.

Il g.i. invita le parti a valutare possibili soluzioni di composizione del conflitto insorto fra i soci e sotteso alla presente controversia.

La difesa della ricorrente rileva che, anche ai fini della composizione del complessivo conflitto fra i soci, sia opportuna la decisione sulla sospensiva della delibera impugnata quale provvedimento che chiarisca i termini della questione giuridica.

La difesa della resistente dichiara che è nell'interesse della società che i soci intavolino colloqui per risolvere il conflitto.

Il dott. C. espone la necessità di un dialogo fra i soci, dialogo in realtà non sviluppatosi neppure a seguito di espresse richieste del nuovo C.d.A., come risulta dai docc. 11-12-13.

Il dott. C. ribadisce che ogni dialogo è possibile solo ove la società venga riportata alla legalità, sottolinea che RPB SVILUPPO SPA ha finanziato la convenuta per somme assai rilevanti, per circa 770.000,00 euro.

Il Giudice

si riserva di provvedere.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il g.i.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che la **attrice ricorrente**,

- quale socia affermatasi titolare del 70% del capitale e impugnante la **delibera** adottata in sua assenza il **31.10.2017** dalla assemblea dei soci della SRL G.B.F. in tema di nomina del CDA, con deduzione di **invalidità per essere la delibera**

stata adottata con il solo voto dell'altra socia, SAL SERVICE SRL, titolare del 30% del capitale e, dunque, in assenza del quorum deliberativo statutario pari al 51% del capitale,

ha chiesto la **sospensione** di tale delibera richiamando in sostanza, quanto al *periculum*, la necessità di immediata tutela del proprio diritto al corretto svolgimento delle assemblee secondo le previsioni statutarie nonché il carattere pregiudizievole per l'intero svolgimento della vita sociale della permanenza in carica di un organo gestorio invalidamente nominato;

rilevato che la società **convenuta resistente** ha contrastato la richiesta cautelare, sostenendo da un lato la validità della delibera, da considerare adottata nel rispetto del *quorum* statutario, dato l'**acquisto del 21% del capitale sociale realizzatosi il 9.10.2017 in capo alla socia SAL SERVICE SRL** in forza dell'esercizio da parte di tale socia di *call option* prevista da patti parasociali stipulati tra le due socie all'atto della costituzione della SRL e d'altro lato negando la ricorrenza di specifico *periculum*, data la peculiare situazione societaria;

ritenuto che la **richiesta cautelare** debba essere **accolta**, considerato:

- alla sospensione non è di ostacolo la intervenuta accettazione dell'incarico da parte del CDA nominato e la iscrizione della delibera nel Registro delle imprese (cfr. doc.1 ricorrente),

- posto che il provvedimento di sospensione, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito da tempo seguito da questo Tribunale, può intervenire anche quando *"la deliberazione abbia già avuto parziale esecuzione ma sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla sua organizzazione"*, vale a dire quando (come tipicamente, avviene nel caso di delibere recanti nomina dei componenti di un organo sociale) la deliberazione, *"pur senza necessità di ulteriori atti di esecuzione, risulta suscettibile di continuare a produrre la propria efficacia, non essendovi distinzione sostanziale tra efficacia ed esecuzione, cosicché il solo limite logico-giuridico che può precludere la pronuncia della sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si siano definitivamente realizzati ed esauriti"* ;

- quanto al fumus di invalidità della delibera impugnata, lo stesso pare, allo stato e secondo la sommaria delibazione propria della presente sede, ricavabile dalla stessa allegazione di parte convenuta relativa alla **non avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento di quote dall'attrice all'altra socia**, non avvenuta iscrizione che -giusta la disciplina ex art.2470 primo comma cc-impedisce che il trasferimento abbia “effetto di fronte alla società” ,

- con la conseguenza che,

- dovendosi considerare nell'ambito endo-societario la (unica) socia votante all'assemblea del 31.10.2017 titolare (non del 51% ma solo) del 21% del capitale della SRL convenuta,

in tale assemblea non risulta raggiunto il *quorum* deliberativo del 51% statutariamente previsto, sicché la delibera impugnata risulta invalida;

- tale conclusione non pare poi al Tribunale essere inficiata dal richiamo della SRL convenuta al tenore dei patti parasociali e alla loro pretesa opponibilità anche alla società,

- trattandosi di argomento non idoneo ad elidere la portata della norma ex art.2470 cc citata, norma la quale, secondo un orientamento già espresso da questo Tribunale, comporta di per sé che in ambito endo-societario la qualità di socio di srl vada attribuita specificatamente ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulti iscritto nel Registro delle imprese,

- senza che tale qualità possa quindi essere contestata -sempre a fini endo-societari quali l'esercizio dei diritti sociali, ad esempio di voto e di controllo- dagli organi sociali in riferimento a vicende di cessione pur realizzatesi tra i soci (o tra i soci e terzi) *uti singuli* ma non iscritte nel Registro delle imprese,

- vicende rispetto alle quali solo i singoli soci (ovvero i terzi) interessati potranno porre in essere -nel caso insorgano contestazioni al riguardo- le iniziative di tutela necessarie nei confronti della loro diretta controparte ,

- tale ricostruzione della portata della norma essendo fondata sulla base della specificità della disposizione di cui al primo comma dell'art.2740 cc, di per sé recante una disciplina che pare del tutto autonoma rispetto alla generale

previsione ex art.2193 cc in tema di efficacia c.d. dichiarativa della pubblicità realizzata tramite il Registro delle imprese,

- in particolare la norma ex art.2470 cc risultando volta ad effetti di certezza nella individuazione dei soci di srl rispetto ai rapporti endo-societari, escludendo -a differenza di quanto previsto in via generale dall'art.2193 cc- la rilevanza della prova della conoscenza in capo agli organi sociali del trasferimento non iscritto;

- quanto al periculum, tale requisito ben può essere individuato, come indicato dalla ricorrente, nel carattere pregiudizievole per la stabilità della stessa organizzazione sociale della permanenza in carica di un organo gestorio invalidamente nominato, carattere pregiudizievole destinato a riverberarsi anche sulla posizione della socia ricorrente e di per sè indicativo -nel giudizio di comparazione previsto dall'art.2378 cc quarto comma- della prevalenza dell'interesse della socia alla sospensione, nel caso di mancata adozione di tale provvedimento venendo ad essere compromesso anche l'interesse della società ad una regolare costituzione dell'organo gestorio;

P.Q.M.

visti gli artt. 2479ter cc e 2378 cc;

dispone la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, adottata dall'assemblea dei soci della SRL G.B.F. il 31.10.2017 recante nomina del CDA nelle persone di M. S. S., G.C. e G.P.;

dispone che il dispositivo di cui sopra sia iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art.2378 cc ultimo comma.

Milano, 5 febbraio 2018.